DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

Art. 11

Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".

Versione in vigore dal 19 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in campo ambientale
Estremi	Legge 23 marzo 2001, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-campo-ambientale/art-11-modifica-all-articolo-15-del-decreto-legislativo-27-gennaio-1992-n-95

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it